

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini si attribuisce il seguente significato:

Aeromobile: ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e cose;

Aeroporto: l'area e le infrastrutture permanentemente adibite al movimento degli aeromobili, all'assistenza degli stessi ed ai passeggeri ed alle movimentazioni e deposito delle merci e dei bagagli;

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: impegno della Società

Contraente: Soggetto che contrae la polizza di assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale compresi i danni ad essi conseguenti;

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa compresi i danni ad essi conseguenti;

Fatturato: importo corrispondente alla somma di tutte le fatture, al netto delle relative imposte, emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione a prodotti aeronautici;

Franchigia: importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato;

Giurisdizione: ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;

Grounding: la sospensione delle attività di volo degli aeromobili disposta dalle competenti autorità aeronautiche, a seguito di sinistro con danni a persone e/o cose, a causa dell'esistenza, accertata o sospettata, di difetti pregiudizievoli per la sicurezza del volo;

Lavorazione: ogni operazione di lavorazione, installazione, ispezione, controllo, revisione, riparazione e manutenzione in genere di prodotti aeronautici. Non sono, pertanto, considerate lavorazioni le attività di progettazione, costruzione, assemblaggio, modifica e commercializzazione di prodotti aeronautici.

Polizza: documento che prova l'assicurazione;

Premio: corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società;

Prodotto aeronautico: l'aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono considerati "aeronautici" i prodotti quali quelli: spaziali, missili, satelliti, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti, ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra e nello spazio. Non sono considerati prodotti aeronautici le lavorazioni, di cui alla precedente definizione.

Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta a carico dell'assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'assicurazione;

Società: Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, i quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
- e) i subappaltatori e i loro amministratori e dipendenti;
- f) tutti coloro i quali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 – RISCHI ESCLUSI

La Società non risponde:

I) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo su di un aeromobile o sull'equipaggio di un aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);

II) dei danni causati:

- a) da dolo dell'assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- d) da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) da prodotti di qualsiasi genere dopo la consegna a terzi;
- f) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
- g) da impiego di aeromobili, di navi o di galleggianti di cui l'assicurato sia proprietario o rispettivamente, armatore o esercente;
- h) ad aeromobili che l'assicurato abbia in custodia o ad aeromobili che l'assicurato o i suoi dipendenti e preposti impieghino in modo illecito;
- i) da circolazione di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, o in ogni caso da circolazione di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- j) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- k) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo di informazioni aeronautiche, di radionavigazione, e di radiodiffusione;
- l) da attività connesse ai servizi antincendio;
- m) da presenza di amianto e/o lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;

- n) a cose in aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- o) da attività di manutenzione di aeromobili che non costituisca attività di assistenza aeroportuale ai sensi delle norme vigenti;
- p) da malfunzionamento di sistemi informatici;
- q) da detenzione e/o uso di armi o esplosivi;
- r) da atti od omissioni di cui l'assicurato debba rispondere contrattualmente nei confronti di terzi fornitori di beni o servizi;
- s) da interruzione di attività.

Art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E DEL PREMIO

4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto,

ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Art. 5 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 6 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

7.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività, l'assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

7.2 Nel caso di fusione della società assicurata il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.

7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

7.4 Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dall'Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 c.c. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate per iscritto alla Società, secondo quanto previsto dalle Condizioni Particolari.

Art. 9 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

9.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

9.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei

danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

9.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta per gli elementi della difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.

Art. 10 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

10.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

10.2 Se l'inosservanza di cui alla lettera a) del precedente punto 9.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

11.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

11.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

11.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vanno ripartite tra Società e

Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – RECESSO DEL CONTRATTO – ANTICIPATA RISOLUZIONE

12.1 Ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può procedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

12.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 12.1 e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi vi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla temporale di rischio non corso.

Art. 13 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

14.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti

CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti Condizioni Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di cui alla presente polizza.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi - dopo la riconsegna - dalle lavorazioni eseguite sui prodotti aeronautici per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

ART. 2 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per i sinistri con i danni a persone e cose verificatisi durante il periodo di vigenza della stessa. In caso di aeromobili disperso il sinistro si intende avvenuto nel momento immediatamente successivo a quello delle ultime notizie.

ART. 3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni cagionati da prodotti aeronautici progettati, costruiti, assemblati, modificati o commercializzati dall'assicurato;
- b) i danni cagionati da lavorazioni completate prima dell'inizio dell'assicurazione;
- c) i danni verificatisi a più di un anno di distanza dalla data di riconsegna dei prodotti aeronautici oggetto delle lavorazioni;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) le spese per il rifacimento delle lavorazioni;
- f) le spese, da chiunque sostenute, in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- g) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti aeronautici recanti difetti di lavorazione reali o presunti, imputabili ad intervento dell'Assicurato;
- h) gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages");
- i) i danni da perdita d'uso di un aeromobile non danneggiato in un sinistro, ad eccezione del caso in cui l'Aeromobile abbia effettuato un atterraggio forzato

CONDIZIONI GENERALI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA "GROUNDING"

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare agli acquirenti e/o esercenti degli aeromobili per la perdita d'uso conseguente a "grounding", sempreché questo ultimo sia intervenuto dopo l'accettazione di consegna da parte degli acquirenti e purché il medesimo sia stato determinato da un fatto addebitabile all'Assicurato nella sua qualità di fabbricante o di altra qualità specificata in polizza, in virtù dei principi che regolano la responsabilità civile.

Lo stato di "grounding" si verifica a seguito di interruzione - con o senza sospensione o ritiro del certificato di navigabilità - di ogni attività di volo di uno o più aeromobili, per motivi di sicurezza, decretata dalle competenti Autorità a seguito di sinistro con danni a persone e/o cose.

Il provvedimento d'interruzione dovrà essere conseguente a difetti accertati o sospettati in almeno due aeromobili e, inoltre, dovrà essere stato adottato contemporaneamente nei confronti di tutti gli aeromobili che si trovino nelle medesime condizioni.

La perdita d'uso conseguente a "grounding" sarà risarcita con effetto dalle date di applicazione del relativo provvedimento amministrativo. Per quei casi di interruzione dell'attività di volo di uno o più aeromobili, interruzione dovuta a difetti che hanno originato il successivo provvedimento amministrativo, la perdita d'uso sarà risarcita dall'inizio dell'interruzione stessa.

Art. 2 – INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è valida per tutti i casi di "Grounding" che abbiano inizio durante il periodo di efficacia del contratto (senza riguardo alla durata di ognuno di essi).

Art. 3 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile militare o parte di esso;
- b) - il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile la cui attività è stata interrotta con lo scopo essenziale di effettuare lavori di manutenzione, revisione normale o modifiche.

ESTENSIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - HANGARKEEPER

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno dell'azienda dell'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 - INCLUSIONI

L'assicurazione comprende, tra l'altro i danni:

- a) agli aeromobili e relativi equipaggiamenti, di cui l'Assicurato non sia né proprietario né conduttore, mentre siano a terra in consegna e custodia dello stesso, e mentre siano oggetto di manutenzione o lavorazione da parte dell'Assicurato e da parte di personale incaricato dall'Assicurato;
- b) verificatisi nell'ambito degli stabilimenti dell'Assicurato, come diretta conseguenza dell'attività dell'assicurato o dei suoi dipendenti, o conseguenti a difetti o vizi degli stabilimenti e degli impianti fissi o mobili dell'Assicurato medesimo.

Art. 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego in volo di aeromobili;
 - b) alle persone trasportate sui veicoli a motore, eccezion fatta per i danni verificatisi all'interno dell'azienda o degli aeroporti;
 - c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
 - d) relativi ai cosiddetti "rischi di lavorazione" e cioè i danni arrecati direttamente dall'effettuazione delle operazioni di lavorazione.
- L'assicurazione non comprende inoltre i danni:
- e) da furto;
 - f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - g) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi situati al di fuori dell'azienda o degli aeroporti;
 - h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per gli aeromobili e per gli altri prodotti aeronautici, di cui l'Assicurato non sia né proprietario, né conduttore;
 - i) i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, eccezion fatta per gli aeromobili;
 - j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautica, nonché i danni cagionati da prodotti e così in genere dopo la consegna a terzi;
 - k) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
 - n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
 - o) derivanti dalla partecipazione, ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento o lo smontaggio di stand;

p) derivanti dalla costruzione, demolizioni o modifica di edifici, piste o altri manufatti effettuate dall'assicurato o da suoi appaltatori o sub appaltatori, salvi i danni relativi alle operazioni di normale manutenzione;
q) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti Condizioni Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e Particolari di cui alla presente polizza.

Art. 01 - Attività dell'assicurato

L'Assicurato dichiara di effettuare l'attività descritta in polizza.

La garanzia assicurativa è soggetta alla condizione che l'attività svolta dall'Assicurato sia autorizzata dalle competenti autorità, od in regola con le disposizioni di leggi e regolamenti.

Art. 02 - Massimale di assicurazione

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese del massimale indicato in polizza.

Art. 03- Franchigie

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia.

Art. 04 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 05 - Scadenza del contratto

La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Art. 06 - Sanctions/ embargoes

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 07 - Iran sanctions clause

This policy does not provide any cover, and does not include any liability to pay any claim or provide any benefit, in respect of any risk related to Iran unless such risk is specifically disclosed and agreed in writing by the parties.

Art. 08 - Esclusione degli atti terroristici di cui al "US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare quanto previsto dalle presenti Condizioni Particolari – l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 09 - Assenza sinistri

Il Contraente dichiara che nei cinque anni precedenti l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza. Quanto sopra è regolato dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 10 - Clausole richiamate

Le seguenti clausole, allegate al presente contratto, sono qui richiamate e rese operanti:

AVN59 – Non aviation liability clause

AVN 48B – War Hi – jacking and other perils exclusion clause

AVN 46B - Noise and pollution and other perils exclusion clause

AVN 38B – Nuclear risks exclusion clause

LSW 2488 Asbestos exclusion clause

AVN52 G – Extended coverage endorsement (aviation liabilities)

Fermo il resto

CLAUSOLE RICHIAMATE

AVN 59 - NON-AVIATION LIABILITY CLAUSE

This Policy does not cover the Insured's liability unless it arises from one or more of the following:-

1. Occurrences involving aircraft or parts or equipment relating thereto.
2. Occurrences arising at airport locations.
3. Occurrences arising at any other location in connection with the Insured's business of transporting passengers or goods by air.
4. Occurrences arising out of the supply of goods or services to others (i) in connection with the use and/or operation of aircraft (ii) involved in the air transport industry.

AVN 48 B - WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN 38 B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) This Policy does not cover:

- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
- (ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
- (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

(i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;

(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter Maximum permissible level

(IAEA Health and Safety Regulations)

of non-fixed radioactive surface contamination

(Averaged over 300cm²)

Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm²

(10⁻⁴ microcuries/cm²)

All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 46 B- NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:

(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,

(b) pollution and contamination of any kind whatsoever,

(c) electrical and electromagnetic interference,

(d) interference with the use of property; unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

(a) claims excluded by Paragraph 1 or

(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:

(i) damages awarded against the Insured and

(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

LSW 2488 - ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

(1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos;

or

(2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)

1 WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION of an already included Additional Premium, it is hereby understood and agreed that with effect from , all sub-

paragraphs other than B) of Clause AVN 48B forming part of this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B.

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be a sub-limit of EURO _____ or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual aggregate. This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.

4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances:

- (i) All cover
 - upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America
- (ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
 - upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured Aircraft may be involved
- (iii) All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisitioned for either title or use
 - upon such requisition

PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft until completion of its first landing thereafter and any passengers have disembarked.

5. REVIEW AND CANCELLATION

- (a) Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)
Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
- (b) Limited Cancellation (48 hours)
Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (c), (d), (e), (f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
- (c) Cancellation (7 days)
The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.
- (d) Notices
All notices referred to herein shall be in writing.

AVN 52G 17.10.01
(applicable to coverage provided to service providers)